

**CONVENZIONE PER LA CO-ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO
"RITIRO TREVISO BASKET A CORTINA D'AMPEZZO"
EDIZIONE 2015**

Tra

IDEEUROPEE di P. Paladin e A. Vidotti & C. sas di Villorba, con sede in n. , cap , C.F. e P.IVA e rappresentato da, nato a il

di seguito denominata **IDEEUROPEE**

e

Il COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO con domicilio presso Corso Italia n. 33, 32043 Cortina d'Ampezzo - BL, C.F. 00087640256, rappresentato dal nato a il giusta deliberazione della Giunta Comunale n. -- del --,

di seguito denominato **ENTE**

PREMESSO CHE:

- La SSD ARL "Universo Treviso Basket" di Treviso è una società giovane che milita nel Campionato Legadue di basket, ma che vanta un importante seguito sia di tifosi che di aziende; la realtà cestistica è nata dalle ceneri della Pallacanestro Treviso ed ha saputo riaccendere la passione di un movimento fondamentale nello scacchiere del basket italiano. Essa inoltre è di proprietà del "Consorzio Universo Treviso", una compagine di aziende che attualmente conta 77 realtà del territorio;
- Nel precedente campionato, vinto dalla SSD ARL "Universo Treviso Basket", la squadra ha avuto la media più alta di tutta la categoria ed è al 5^a posto assoluto se vengono considerate anche le squadre del massimo campionato, la Legabasket;
- IDEEUROPEE è una società di comunicazione con una forte propensione allo sport ed al turismo e da anni è specializzata nell'organizzazione e nella gestione di eventi sportivi e turistici di fama nazionale ed internazionale;
- IDEEUROPEE ha ricevuto mandato in esclusiva dalla SSD ARL "Universo Treviso Basket" di Treviso di organizzare e gestire il ritiro estivo della Prima Squadra (di seguito EVENTO) da effettuarsi in una località turistica montana di prestigio durante la stagione estiva 2015;
- IDEEUROPEE si occupa da un anno di comunicare e organizzare le attività del Consorzio UniVerso Treviso e collabora con SSD ARL "Treviso Basket" nella creazione e diffusione di eventi collaterali grazie all'esperienza passata con altre realtà sportive quali: Treviso Calcio, Christoff Innerhofer, Alberto Tomba, Pierluigi Collina, Valentino Rossi;
- IDEEUROPEE nella sua qualità di organizzatore dell'EVENTO, è titolare di utilizzazione economica, commerciale e televisiva connessi allo stesso, e gestisce i marchi legati all'EVENTO;
- L'EVENTO è considerato un importante momento di promozione turistica e sportiva dell'intero territorio comunale;

- L'ENTE collabora con IDEEUROPEE nell'organizzazione dell'EVENTO, e si impegna, con la sottoscrizione della presente convenzione, a prestare a favore di IDEEUROPEE i servizi indicati al punto 5 del presente atto;
- L'ENTE ha approvato la bozza di convenzione con Deliberazione di Giunta n. del ;

Tutto ciò premesso , le parti concordano e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO

2.1. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ENTE si impegna, in collaborazione con IDEEUROPEE, ad organizzare, direttamente e/o tramite la propria società partecipata, l'EVENTO previsto a Cortina d'Ampezzo dal 31 agosto al 6 settembre 2015 nelle modalità e nei termini specificati di seguito.

2.2. A sua volta IDEEUROPEE si impegna a svolgere i servizi ed a prestare le attività di seguito indicate.

3. COMPETENZE ESCLUSIVE DI IDEEUROPEE

Le Parti concordano che IDEEUROPEE è la sola ad avere competenza per:

- decidere tutti gli aspetti legati direttamente all'organizzazione sportiva dell'EVENTO;
- coordinare le operazioni tecniche di allestimento e smontaggio di tutti gli spazi dedicati all'EVENTO nonché dei luoghi attigui, fermo restando che alcune di dette operazioni potranno essere eseguite in collaborazione con l'ENTE;
- concedere all'ENTE, nei limiti dei contratti di cessione il diritto di far riferimento all'EVENTO, e a tutti i loghi, i marchi, denominazioni, siti Internet e altri simboli specifici dell'EVENTO che siano nella disponibilità di IDEEUROPEE;
- scegliere i Partner dell'EVENTO.

4. OBBLIGHI ED ATTIVITA' DI IDEEUROPEE

4.1. IDEEUROPEE si adopererà per far sì che l'EVENTO abbia caratteristiche di alta qualità sportiva nonché adeguata diffusione mediatica, garantendone la massima visibilità.

4.2. IDEEUROPEE si impegna ad eseguire a proprie cure e responsabilità le seguenti attività:

- fornitura dei materiali e del personale necessario per l'organizzazione dell'EVENTO, nonché dell'installazione delle strutture, ad esclusione delle prestazioni tecniche che sono a carico dell'ENTE (definite all'art.5);
- ottenere da parte degli organi competenti le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'EVENTO comprese quelle di specifica competenza dell'ENTE, al fine di garantire il corretto svolgimento dello stesso;
- effettuare i sopralluoghi nei luoghi interessati dall'EVENTO. Durante questi sopralluoghi, IDEEUROPEE, stabilirà con i rappresentanti delegati dell'ENTE il luogo preciso del posizionamento delle strutture e, in maniera generale, detterà tutte le disposizioni tecniche specifiche che l'ENTE dovrà seguire al fine di garantire la buona riuscita dell'evento. Al termine dei sopralluoghi IDEEUROPEE redigerà un documento, chiamato Rapporto Tecnico, in cui saranno specificate tutte le disposizioni stabilite. Questo Rapporto Tecnico comprenderà anche l'elenco delle attività demandate all'ENTE (come definito al successivo art.5);

- ripristinare i luoghi dell'EVENTO nello stesso stato in cui si sono trovati prima dello stesso, in particolare le strutture utilizzate;
- eseguire tutte le lavorazioni ottemperando alla normativa vigente, in particolare a quella sulla sicurezza.
- Concordare con l'ENTE eventuali manifestazioni a completamento dell'EVENTO;
- Proibire qualsiasi tipo di installazione o esposizione pubblicitaria non autorizzata ai propri sponsor o partner, pena la rimozione delle stesse ed il pagamento delle penali previste all'art.12;

4.3. IDEEUROPEE sosterrà tutti i costi ad esclusione di quelli indicati all'art.13.

4.4. Le parti, valutato che le attività dell'ENTE e di IDEEUROPEE non si sovrappongono, non produrranno il Documento Unico Per la Valutazione dei Rischi (DUVRI), non essendoci pericolo di interferenza.

5. OBBLIGHI ED ATTIVITA' DELL'ENTE

5.1 L'ENTE si impegna a proprie cure e responsabilità, sia in forma diretta sia attraverso i servizi della propria società totalmente partecipata – Se. Am. Unipersonale -, ad eseguire le seguenti attività:

- accogliere i rappresentanti di IDEEUROPEE e di ogni altro collaboratore, fornitore o partner, durante i sopralluoghi tecnici al fine di consentire il miglior svolgimento dell'EVENTO; durante i sopralluoghi verrà stabilita l'organizzazione degli spazi adibiti alla realizzazione dell'EVENTO e a tutte le iniziative correlate; verranno stabiliti inoltre il posizionamento delle strutture tecniche;
- fornire tutta la collaborazione utile per l'espletamento delle eventuali pratiche amministrative a livello locale indispensabili alla riuscita ed al successo dell'EVENTO;
- portare a buon compimento tutte le disposizioni contenute nel Rapporto Tecnico;
- assicurare agli organizzatori dell'EVENTO tutta la libertà di movimento necessaria durante la preparazione e lo svolgimento dell'EVENTO, previo accordo preso con congruo anticipo;
- assicurare la collaborazione dei servizi municipali e della polizia locale;
- adottare idonee misure e provvedimenti per:
 - a) proibire l'affissione di striscioni e di pannelli se non risultano essere quelli utilizzati e autorizzati da IDEEUROPEE;
 - b) proibire le vendite non autorizzate nelle zone delimitate e di competenza dell'EVENTO;
 - c) non richiedere agli spettatori un pagamento per l'accesso alla manifestazione, eccetto, eventualmente, per i parcheggi delle automobili e per gli eventuali eventi collaterali;
 - d) autorizzare l'installazione di tutti gli strumenti informativi e direzionali necessari alla riuscita dell'EVENTO;
 - e) mettere a disposizione dalle ore 07:00 del 31 agosto 2015 alle ore 24:00 del 7 settembre 2015 gli spazi richiesti, nonché tutte le sopra menzionate aree tecniche;

5.2. L'ENTE adempirà agli obblighi di cui al precedente art. 5.1 direttamente o attraverso la propria società partecipata Se. Am. S.r.l..

5.3. I servizi forniti direttamente dall'ENTE o attraverso la propria società partecipata Se. Am. Unipersonale dovranno essere concordati attraverso un documento e non potranno superare l'importo di euro 27.600,00 (IVA inclusa);

6. COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, EVENTI COLLATERALI E RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI

6.1 IDEEUROPEE si impegna a svolgere tutta la promozione e la comunicazione dell'EVENTO previsto dal 31 agosto al 6 settembre ed a farla, sia essa digitale, cartacea o nei siti web, in collaborazione con l'ENTE.

6.1.1 IDEEUROPEE si impegna, a proprie cure e spese (comprehensive di eventuali tributi o tassazioni), ad assicurare la promozione dell'EVENTO, ed in particolare il nome della località di Cortina d'Ampezzo, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione ed i supporti televisivi ed informatici a propria disposizione, nello specifico:

- presentando l'EVENTO, che si terrà dal 31 agosto al 6 settembre 2015, come uno dei maggiori appuntamenti di prestigio dell'estate ampezzana;
- inserendo su ogni supporto disponibile dell'EVENTO, sia cartaceo sia digitale, la descrizione della località e un'immagine di interesse della cittadina di Cortina d'Ampezzo. Quest'immagine sarà fornita dall'ENTE a IDEEUROPEE a titolo gratuito garantendone il libero utilizzo;
- favorendo, sulla base dei dati forniti dall'ENTE, la divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed economiche del luogo nell'eventuale Guida Culturale della manifestazione pubblicata sul sito Internet dell'EVENTO;

6.1.2. IDEEUROPEE si fa garante di preservare gli spazi promozionali dedicati esclusivamente al marchio dell'ENTE.

6.1.3. IDEEUROPEE collaborerà con l'ufficio stampa dell'ENTE, in particolare:

- inoltrando tutti i comunicati stampa all'ENTE affinché possa girarli a sua volta e concorrere alla promozione dell'EVENTO;
- inserendo nella cartella stampa tutti gli eventi e prodotti turistico sportivi sviluppati nel territorio;
- trasmettendo anticipatamente (almeno 3 giorni prima) la pianificazione delle eventuali conferenze stampa per fornire il supporto necessario.

6.1.4. L'ENTE, in sintonia con le azioni di promozione e comunicazione intraprese da IDEEUROPEE, può eventualmente attivarsi per potenziare all'interno del proprio territorio la comunicazione.

6.1.5. L'ENTE riconosce espressamente che tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all'EVENTO, sono di titolarità esclusiva di IDEEUROPEE.

6.1.6. IDEEUROPEE si impegna a trasmettere all'ENTE:

- la lista dei Partner e dei Fornitori Ufficiali della manifestazioni, autorizzati a esporre il proprio marchio;

Le suddette liste potranno essere all'occorrenza aggiornate da IDEEUROPEE.

6.2. IDEEUROPEE si impegna inoltre:

- ad eseguire, a proprie cure, spese e responsabilità, eventuali iniziative collaterali, anche sul territorio di Cortina d'Ampezzo;
- a curare, a proprie spese, tutta la promozione e la comunicazione dell'EVENTO.

7. MARCHI IDEEUROPEE, EVENTO E CORTINA DOLOMITI

7.1. Nel corso dell'intera durata della presente Convenzione, le Parti, per la comunicazione istituzionale, potranno utilizzare i marchi IDEEUROPEE, EVENTO, e CORTINA DOLOMITI, come definito nel manuale consegnato. Come comunicazione istituzionale si intende tutta la comunicazione che ha per scopo la promozione dell'EVENTO organizzato a Cortina d'Ampezzo,

ove l'ENTE compare nella sua funzione di amministrazione pubblica e/o di polo turistico o economico.

7.2. L'ENTE si impegna a riprodurre i marchi EVENTO e IDEEUROPEE nel rispetto delle disposizioni grafiche che verranno date da IDEEUROPEE e viceversa, IDEEUROPEE si impegna a riprodurre il marchio CORTINA DOLOMITI nel rispetto delle disposizioni grafiche indicate nel manuale d'uso del marchio consegnato.

7.3. L'ENTE si impegna a non registrare, direttamente o indirettamente, nessun nome, logo, sito internet o simbolo distintivo che potrebbe creare confusione con i nomi, i loghi, i siti internet (domini) o i simboli distintivi di IDEEUROPEE.

7.4. L'ENTE e IDEEUROPEE si impegnano reciprocamente a rispettare gli obblighi sopra menzionati ed a sottoporre all'ufficio cultura, turismo e sport dell'ENTE, per l'approvazione preliminare, ogni nuovo progetto grafico relativo all'EVENTO.

8. IMMAGINI DELL'EVENTO

8.1. Qualora l'ENTE intendesse utilizzare le immagini dell'EVENTO per la propria comunicazione istituzionale, dovrà concordare il progetto nei dettagli con IDEEUROPEE, previa autorizzazione anche del titolare dei diritti televisivi e multimediali, essendo già stabilito che l'ENTE:

- potrà utilizzare le immagini dell'EVENTO che vengono prodotte nell'ambito della copertura generale della manifestazione, per la realizzazione di filmati promozionali dell'ENTE stesso, senza pagamenti aggiuntivi a parte il rimborso delle eventuali spese tecniche, di ricerca, di copia e di montaggio;
- potrà utilizzare le immagini fotografiche dell'EVENTO, prodotte dal fotografo ufficiale dell'EVENTO, senza pagamenti aggiuntivi a parte il rimborso delle eventuali spese di copia;
- avrà la possibilità di richiedere a IDEEUROPEE accreditati ufficiali per i propri operatori della comunicazione, i quali dovranno rispettare le regole stabilite da IDEEUROPEE. Le immagini eventualmente realizzate potranno essere utilizzate unicamente dall'ENTE ed esclusivamente per la propria comunicazione istituzionale;

8.2. Sarà onere e responsabilità dell'ENTE raccogliere le autorizzazioni di persone o di atleti visibili nelle immagini prima di diffonderle.

9. ARTICOLI PROMOZIONALI

9.1. L'ENTE non è autorizzato ad utilizzare il logo dell'EVENTO su propri gadget promozionali o su omaggi se non previa autorizzazione.

9.2. In occasione dell'EVENTO, gli articoli promozionali possono essere distribuiti gratuitamente dai Partner di IDEEUROPEE e dall'ENTE stesso, acquistandoli direttamente.

9.3. Non vengono considerati Articoli Promozionali, ai sensi della presente convenzione, quelli che portano solo i nomi, i marchi o i loghi dell'ENTE,

10. RESPONSABILITA'

10.1. Ciascuna parte sarà l'unica responsabile delle prestazioni assunte in base alla presente Convenzione ad esclusione di fatti inerenti all'ambito meramente sportivo, di competenza della SSD ARL "universo Treviso Basket".

10.2. IDEEUROPEE si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme in relazione all'organizzazione dell'EVENTO ed assume in ogni caso la responsabilità civile per tutti i danni,

materiali e non, causati a persone o cose, al proprio personale, derivanti dall'attività di organizzazione e causate direttamente, dal proprio personale o comunque dai propri incaricati.

10.3. L'ENTE si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme in relazione alle attività dallo stesso prestate ai sensi della presente Convenzione, ed assume in ogni caso responsabilità civile per tutti i danni, materiali e non, causati a persone o cose, al proprio personale derivante dall'attività di competenza dell'ENTE stesso.

11. PENALI

11.1. Le Parti concordano che il rilascio da parte dell'ENTE delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'EVENTO sarà condizionato dal rispetto di tutte le clausole contenute nella presente Convenzione.

11.2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione decorre fra le Parti l'impegno all'osservanza di tutte le clausole in essa contenute. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni necessarie all'EVENTO o di quanto previsto all'art.4.2 comporterà, previa diffida ad adempiere nel caso del perdurare dell'adempimento, l'immediata risoluzione della Convenzione, con conseguente indennizzo a favore della controparte fissato in 10.000,00 € (diecimila/00 Euro) e di accollarsi qualsiasi responsabilità civile nei confronti di terzi.

11.3. L'inosservanza di altre condizioni marginali o secondarie. previa diffida ad adempiere nel caso del perdurare dell'adempimento, presenti nella Convenzione comporterà l'applicazione di una penale pari a 5.000,00 € (cinquemila/00 Euro).

12. ASSICURAZIONI

12.1. IDEEUROPEE dichiara in qualità di organizzatore dell'EVENTO, di essere in possesso di polizze assicurative per la Responsabilità Civile, in riferimento anche all'art.10.2 della presente Convenzione, che soddisfano:

- le disposizioni di legge relative all'organizzazione e alla promozione di manifestazioni sportive;
- le disposizioni degli articoli di legge sulla regolamentazione generale delle manifestazioni sportive del basket;

12.2. IDEEUROPEE si impegna a fornire all'ENTE copia delle polizze sopra menzionate prima dell'inizio dell'EVENTO e a mantenere queste garanzie assicurative durante tutta la durata dell'EVENTO.

13. RIPARTIZIONE DEI COSTI:

13.1. Per le attività svolte da IDEEUROPEE per l'organizzazione dell'EVENTO a Cortina d'Ampezzo, previsto dal 31 agosto al 6 settembre 2015 di cui alla presente Convenzione, l'ENTE si impegna a riconoscere a IDEEUROPEE a titolo di partecipazione alle spese € 74.054,00 (Euro settantaquattromilacinquantaquattro/00) oneri di legge inclusi secondo le seguenti condizioni:

- dopo il 20 luglio 2015 IDEEUROPEE emetterà fattura elettronica di € 22.216,20 (ventiduemiladuecentosedici/20 euro) quale acconto pari al 30% di quanto dovuto indirizzata all'ENTE, che provvederà al saldo della stessa entro il termine previsto dalla normativa vigente;
- a conclusione dell'EVENTO IDEEUROPEE emetterà fattura elettronica di € 51.837,80 (cinquantunomilaottocentotrentasette/80 euro) quale saldo di quanto dovuto indirizzata all'ENTE, che provvederà al saldo della stessa entro il termine previsto dalla normativa vigente;

13.2. I pagamenti verranno effettuati presso

IBAN IT

14 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

IDEEUROPEE si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare:

a) indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:

CODICE IBAN IT

b) indica nella persona dei i soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto C/C;

c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del seguente CIG 6332086AA9) ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora il contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il contraente si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

15. DIVIETO DI CESSIONE

Le parti riconoscono che i diritti e gli obblighi stabiliti reciprocamente con la presente Convenzione non possono essere ceduti a terzi in nessun modo.

16. RISOLUZIONE ANTICIPATA

16.1. In caso di mancato adempimento, o di violazione di impegni ed obblighi da parte dell'ENTE, IDEEUROPEE potrà procedere, mediante diffida, ad adempiere nel termine di 5 giorni dal ricevimento da parte dell'ENTE della diffida inviata per raccomandata a.r. o pec; in caso di reiterato inadempimento IDEEUROPEE potrà risolvere la presente Convenzione, salvo l'applicazione delle penali di cui al precedente art.11.

16.2. In caso di mancato adempimento, o di violazione di impegni ed obblighi da parte di IDEEUROPEE, l'ENTE potrà chiedere il risarcimento del danno, derivante dalla mancata promozione e visibilità dell'ENTE e del proprio territorio, salvo l'applicazione delle penali di cui al precedente art.11.

17. ANNULLAMENTO FORZA MAGGIORE

17.1. IDEEUROPEE non è responsabile di rinvii, annullamenti o soppressioni dell'EVENTO dovuti a causa forza maggiore.

18. DURATA

La presente Convenzione ha durata a partire dalla data della sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2015 senza la necessità di atti formali.

19. VARIE

19.1. Le parti riconoscono che la presente Convenzione sostituisce tutti gli accordi o contratti, scritti o verbali, relativi alla realizzazione dell'EVENTO formulati in precedenza.

19.2. Ogni deroga o accordo integrativo alla presente Convenzione dovrà essere formulato per iscritto e firmato dalle due parti.

19.3. La presente Convenzione è redatta in italiano, lingua ufficiale del contratto. In caso di traduzione della presente convenzione in un'altra lingua, la versione italiana prevarrà in caso di difficoltà di interpretazione.

19.4. Le parti si accordano nel tenere strettamente confidenziali le condizioni della presente convenzione, ad esclusione dei casi in cui la divulgazione è prevista da una legge o da una normativa particolare.

19.5 Ciascuna parte con la sottoscrizione della presente convenzione, riconosce di avere ricevuto verbalmente dall'altra l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e con la sottoscrizione del presente contratto manifesta il proprio espresso consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati che le riguardano con le modalità descritte nella predetta informativa, manlevando l'altra parte da qualsivoglia responsabilità civile, penale ovvero amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione ovvero connessione con detti trattamenti, impegnandosi verso detta parte a comunicare senza ritardo ogni modifica dei dati fornitile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla persona alla cui attenzione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi della predetta normativa.

19.6 Il presente atto, redatto in due originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.6 – comma 2° del D.P.R. 26.04.1986, n.131.

1897 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto saranno a carico di IDEEUROPEE.

20. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

20.1. La presente Convenzione è sottoposta alla legge italiana.

20.2. Per ogni eventuale controversia in ordine alla sua interpretazione o esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Belluno.

Fa parte della presente Convenzione e si intende allegato alla stessa, ancorché non materialmente e fisicamente unito alla medesima ma depositato agli atti dell'ENTE, il seguente documento:

A) Manuale d'uso del Marchio "Cortina Dolomiti".

Cortina d'Ampezzo, lì

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

IDEEUROPEE

Piergiorgio Paladin